



PROVINCIA DI BRINDISI

Servizio Ambiente ed Ecologia

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

prot. n. 56903

Brindisi, 20 NOV 2015

OGGETTO : Autorizzazione Integrata Ambientale stabilimento SFIR Raffineria di Brindisi s.p.a.
Proroga della scadenza dell'autorizzazione.

solo PEC **SFIR Raffineria di Brindisi s.p.a. – Stabilimento di Brindisi**
raffineriabrandisi@legalmail.it

e, P.C.

ARPA PUGLIA Dipartimento di Brindisi

COMUNE di Brindisi – Sindaco, Servizio Ambiente

Dipartimento di Prevenzione ASL Brindisi

Con nota acquisita al prot. dell'Ente n. 39621 del 3.8.2015, il Gestore dell'impianto IPPC SFIR Raffinerie di Brindisi s.p.a. ha trasmesso l'istanza e la relativa documentazione finalizzata alla proroga della scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di cui alla Determinazione Dirigenziale del Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi n. 246 del 5.3.2013 e successiva integrazione di cui alla nota prot. n. 5486 del 28.1.2014, sulla base di quanto stabilito dal D.lgs n. 46/2014, che ha modificato l'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06, portando la durata delle AIA da cinque a dieci anni.

Con circolare del MATTM prot. n. 22295 del 27.10.2014 è stato indicato che per le AIA vigenti la durata può ritenersi estesa a dieci anni e che la ridefinizione della scadenza deve essere resa evidente da un carteggio tra l'Autorità Competente e il Gestore, che confermi l'applicazione della nuova disposizione di legge alla durata delle AIA vigenti.

Con nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza, in attuazione della L.R. n. 3/2014 che ha trasferito la competenza alla Provincia, il Servizio Ambiente ed Ecologia ha chiesto l'elaborazione e la trasmissione della documentazione di seguito riportata:

- relazione di verifica in merito ai documenti di riferimento delle Best Available Technique (BAT) applicabili all'attività svolta;
- relazione di verifica di conformità dell'impianto ai regolamenti tecnici e alle leggi sopravvenute (ad esempio al R.R. n. 26/2013, alle modifiche del D.Lgs. n. 152/06, ecc.);
- relazione di riferimento, secondo quanto richiesto dall'art. 29-ter, comma 1, lett. m);

- relazione sulle attività dell'impianto, dalla data di rilascio dell'AIA, relativamente ai bilanci ambientali, eventi accidentali, incendi, gestione delle emergenze, sversamenti, miglioramenti delle performance, risultati derivanti dall'applicazione di sistemi di gestione ambientale, etc;
- autodichiarazioni a firma del Gestore in merito allo stato dell'impianto, ad eventuali modifiche, introduzione di materiali e nuove procedure, variazioni societarie, etc.;
- relazione su eventuali sentenze, controversie, ricorsi pendenti, verbali degli Organi di Controllo in relazione alle attività svolte presso l'impianto;
- schede AIA compilate, come da DGR n. 1388/06;
- indicazione circa le informazioni che, ad avviso del Gestore, non devono essere pubblicate sul portale web dell'Ente, per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale;
- ricevuta del versamento degli oneri istruttori determinati per il rinnovo dell'AIA;
- qualora siano intervenute delle modifiche alla configurazione dell'impianto è necessario trasmettere anche le relative planimetrie specificate nella DGR richiamata.

Dalla documentazione complessivamente trasmessa dal Gestore, si rileva che:

- i documenti di riferimento delle *Best Available Techniques* applicabili alle attività dello stabilimento sono le seguenti:
 - DM Ambiente del 31.01.2005 *"Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 372/99"*;
 - DM Ambiente 29.01.2007 *"Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di gestione dei rifiuti"*;
 - *Waste treatments*, agosto 2006;
 - *Emissions from storage*, luglio 2006;
 - *Food, drink and milk industries*, agosto 2007;
 in relazione a tali documenti non sono state adottate revisioni;
- il Gestore ha elaborato la verifica di assoggettabilità alla *relazione di riferimento*, da cui si evince che i quantitativi di materiali pericolosi utilizzati nel ciclo produttivo sono inferiori alle soglie stabilite nel D.M. 272/2014 e, pertanto, la società non è tenuta a trasmettere la relazione di cui all'art. 5, c. 1, lettera v-bis;
- in relazione alle attività dello stabilimento, nel periodo di esercizio compreso tra il 2011 e il 2014, il Gestore ha sintetizzato i dati relativi alle performance ambientali ed energetiche, dai quali si evince quanto segue:
 - l'energia prodotta ed esportata dall'impianto alimentato a biomasse a servizio dello stabilimento è aumentata costantemente, da circa 65.000 MWh (2011) a circa 227.625 MWh (2014), mentre l'energia impiegata per i consumi dell'impianto è rimasta pressoché costante;
 - in relazione ai combustibili impiegati, il consumo di olio di palma è aumentato costantemente, da circa 9.000 tonnellate annue (2011) a circa 48.000 tonnellate annue (2014), mentre sono calati i consumi di gasolio e metano, quest'ultimo da circa 25 milioni di Sm³ a circa 2 milioni di Sm³;
 - in relazione alle emissioni di CO, NOx e NH₃, prodotte dal generatore di vapore alimentato a metano, monitorate in continuo, si evince che le medie mensili ed annuali di tali emissioni sono inferiori ai limiti stabiliti dall'autorizzazione e non vi sono state sensibili variazioni nel tempo di tali valori;
 - in relazione alle emissioni di CO, polveri, NOx e NH₃, prodotte dai motori a combustione interna alimentati ad olio di palma, monitorate in continuo, si evince che le medie mensili ed annuali di tali emissioni sono inferiori ai limiti stabiliti dall'autorizzazione e non vi sono state sensibili variazioni nel tempo di tali valori;

- in relazione ai flussi di massa mensili per i punti di emissione E4, E5 ed E6 il valore di NOx rilevato è aumentato, dalle circa 36 tonnellate annue del 2011, alle circa 62 tonnellate annue del 2014; tali valori sono comunque inferiori al limite di emissione massica di ossidi di azoto stabilito nell'autorizzazione, ovvero 185 tonnellate annue;
 - il Gestore, nell'ultimo rapporto ambientale annuale, ha trasmesso anche il calcolo della somma totale, rilevata dai sistemi di monitoraggio in continuo, di polveri ed NOx emessi durante gli eventi transitori degli impianti di produzione di energia, che risultano mediamente attestarsi attorno al 3% in relazione alle quantità totale di emissioni delle fasi di marcia a regime;
 - in relazione ai monitoraggi in autocontrollo effettuati in discontinuo, per i 10 punti di emissione attivi, non si sono registrati superamenti dei valori limite stabiliti nell'autorizzazione;
 - in relazione al monitoraggio delle emissioni diffuse si evince che, nei due punti posti sul perimetro dello stabilimento dove sono stati eseguiti i campionamenti, non sono stati rilevati valori di concentrazione di PM10 e PM2,5 superiori ai valori obiettivo indicati nel D.Lgs. n. 155/2010;
 - il Gestore ha indicato le percentuali di recupero nel ciclo produttivo delle acque reflue depurate, come prescritto in allegato al provvedimento di autorizzazione, atteso che il sistema di trattamento delle acque reflue destinate al recupero è stato attivato nel marzo del 2014; si evince che le percentuali di acqua reflua trattata e recuperata sono state pari al 43% nel 2014 e 77% nei primi mesi del 2015;
 - in relazione agli inquinanti emessi negli scarichi idrici parziali, SP1, SP2 ed SP3 e negli scarichi a mare, S1 ed S2, monitorati in autocontrollo con le frequenze stabilite, non sono stati rilevati superamenti dei valori limite di cui alla tab. 3, all. 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/06, così come per le acque in uscita dall'impianto di osmosi inversa, con riferimento ai parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 31/2001;
 - i quantitativi di acqua prelevata dai sistemi di approvvigionamento idrico del Consorzio ASI di Brindisi sono diminuiti, nel periodo preso in esame, dai circa 700 mila m³ annui del 2011, fino ai circa 477 mila m³ annui del 2014;
 - in relazione ai monitoraggi dell'impatto acustico si rilevano i superamenti dei valori limite per la posizione di misura n. 2, area considerata di classe I (*aree particolarmente protette*), mentre per le altre tre posizioni non si rilevano superamenti dei valori limite. A tal proposito il Gestore ha richiesto al Comune di Brindisi il riesame della zonizzazione acustica per le aree oggetto di superamento; in seguito alla conclusione di tale procedura la Provincia prenderà atto degli eventuali provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale;
 - in relazione al monitoraggio delle emissioni diffuse odorogene, il Gestore ha trasmesso gli esiti delle campagne di misurazione in 3 punti lungo il perimetro dello stabilimento, da cui non si rilevano particolari criticità con riferimento ai parametri COV, idrogeno solforato e ammoniaca.
- non risultano essere state approntate modifiche all'assetto impiantistico ed alla gestione delle attività, con eccezione dell'avvio dell'impianto per il trattamento e riutilizzo delle acque reflue, come da prescrizione autorizzativa;
 - sono stati trasmessi due elaborati cui è stata apportata una revisione, rispetto alla documentazione presentata in occasione dell'aggiornamento dell'AIA, riguardanti lo schema a blocchi delle attività (all. 14A) e la planimetria di stoccaggio materie prime e rifiuti (all. 10);
 - sono stati trasmessi tutti i documenti e le attestazioni richieste con la nota prot. n. 14681 del 18.3.2015;

- il Gestore ha trasmesso, tra l'altro, una relazione sulla conformità dell'impianto ai regolamenti e alle leggi sopravvenute.

Inoltre, ARPA Puglia ha eseguito, nelle date 10 e 11 novembre 2014, la verifica ispettiva AIA, i cui esiti, contenenti tra l'altro i relativi verbali e le osservazioni rilevate dall'Agenzia rispetto alle prescrizioni autorizzative, sono stati pubblicati sul portale web della Provincia di Brindisi – sezione *impianti AIA*;

In relazione a tutte le informazioni e i documenti resi dal Gestore e all'esito delle risultanze ispettive di ARPA Puglia innanzi richiamate, sulla base delle indicazioni stabilite dal Servizio scrivente con la richiamata nota prot. n. 14681 del 18.3.2015, indirizzata a tutti i gestori titolari di AIA di competenza della Provincia, in attuazione di quanto stabilito con l'intervenuta disciplina di cui al D.lgs n. 46/2014 che ha modificato l'art. 29-octies del D.lgs. n. 152/06, il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per le attività dello stabilimento SFIR Raffineria di Brindisi s.p.a., è da ritenersi efficace per la durata di **dieci anni**, con scadenza al **28 ottobre 2020**, a modifica di quanto stabilito nella D.D. n. 246 del 5.3.2013 e successiva integrazioni di cui alla nota prot. n. 5486 del 28.1.2014.

Sono confermate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nella richiamata Determinazione Dirigenziale di autorizzazione e successiva integrazione.

In relazione alle emissioni odorigene si fa presente che, dal prossimo monitoraggio da eseguire, devono essere prese in considerazione **tutte le sostanze stabilite nell'allegato tecnico della L.R. n. 23 del 16.4.2015**, di modifica della L.R. n. 7/1999: tra le sostanze elencate il Gestore deve stabilire quali possono essere i composti rinvenibili nelle emissioni diffuse dello stabilimento, in relazione ai materiali, ai rifiuti stoccati e alle emissioni previste per la propria attività e includerli nelle misurazioni. Inoltre le modalità di campionamento e misura di tali emissioni devono essere adeguate alle disposizioni dell'allegato tecnico alla L.R. richiamata.

In merito alla relazione di conformità delle attività dell'impianto alle leggi e alle norme sopravvenute si fa presente che tale documento non tiene conto della citata L.R. n. 23 del 16.4.2015, di modifica della L.R. n. 7/1999: l'art. 1 di tale Legge recita *"Tutti i processi di lavorazione che comportano emissioni odorigene (derivanti da vasche, serbatoi aperti, stoccaggi in cumuli o altri processi che generino emissioni diffuse), devono essere svolti in ambiente confinato e dotato di adeguato sistema di captazione e convogliamento con successivo trattamento delle emissioni mediante sistema di abbattimento efficace"*. Pertanto il Gestore, entro il termine massimo di 90 giorni a decorrere dal ricevimento della presente, deve elaborare e trasmettere un **progetto per il confinamento degli stoccaggi di materiale che generano emissioni odorigene**, in particolare per quanto concerne il carbonato di calcio fuori specifica, ed i relativi **impianti di captazione, convogliamento e trattamento delle emissioni**. Per la valutazione e l'eventuale approvazione di tale progetto il Gestore deve attivare la relativa istanza di modifica dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Inoltre, in merito al combustibile utilizzato nella centrale a biomassa, si fa presente quanto segue.

Atteso l'elevato impatto ambientale derivante dall'utilizzo di tale combustibile, si fa presente che resta valida la prescrizione stabilita al punto 15 del provvedimento di aggiornamento dell'AIA, ovvero *«qualora dovesse manifestarsi la volontà di associazioni di categoria o di produttori singoli e/o associati di voler produrre semi oleaginosi da utilizzare come biomassa, dovrà essere predisposto e concordato con i soggetti interessati un piano di approvvigionamento da filiera corta in conformità agli indirizzi contenuti nel R.R. n. 12/2008. Allo scopo, la Società dovrà realizzare un impianto per la produzione di olio vegetale mediante spremitura di semi di girasole e colza prodotti localmente con una capacità di produzione almeno pari a circa 5.000 t/a che comporterà un quantitativo di semi pari a 15.000-20.000 t/a corrispondente ad una superficie coltivata pari a circa 6.000 Ha»*. Lo scrivente Ufficio, qualora si manifestasse la volontà di perseguire tale obiettivo da parte dei soggetti richiamati, attiverà un apposito tavolo tecnico per coordinare ed agevolare le successive fasi di attuazione.

Inoltre, al fine di valutare migliori alternative al biocombustibile utilizzato, il Gestore, entro il termine massimo di 90 giorni dalla ricezione della presente, deve elaborare e trasmettere una **valutazione di comparazione sul *Carbon footprint*, sul *Water Footprint* e sull'impatto ambientale** stimato per i biocombustibili liquidi disponibili sul mercato, ovvero quelli di *prima generazione* (olio di palma, di girasole, di soia, etc.), di *seconda generazione* (ovvero quelli che non comportano sottrazione di terreno agricolo per la loro produzione) e di *terza generazione* (prodotti da alghe e altre specie vegetali): l'esito di tale valutazione deve essere finalizzato ad individuare la migliore delle possibili biomasse combustibili per l'impianto in esame, ovvero quella con il minor impatto ambientale, indipendentemente dalla volontà del Gestore ad utilizzarla o meno.

Il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per lo stabilimento in questione è disposto, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., oltre che nei casi e nelle ipotesi elencati al comma 4 dell'articolo richiamato, prima della scadenza del titolo abilitativo. Pertanto il Gestore deve presentare la documentazione elencata all'art. 29-ter, comma 1 del decreto richiamato, 180 giorni prima della scadenza stabilita.

La presente proroga verrà pubblicata sul portale web dell'Autorità competente, nella sezione **AMBIENTE – Autorizzazione Integrata Ambientale – IMPIANTI AIA**.

Il Dirigente
Dott. Pasquale Epifani



